



INTEGRABILITA'

NEWSLETTER SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

N° 11 / 2008



EDITORIALE

Cari lettori, in questa newsletter si vuole porre l'attenzione in modo particolare sulle modalità della certificazione e sulle linee guida delle modalità di accoglienza nella scuola degli alunni disabili. Per fare questo si allegano alcuni documenti che testimoniano il percorso legislativo a livello nazionale e regionale proprio in merito a queste modalità di accoglienza.

Questa documentazione ci sembra particolarmente importante perchè definisce come deve essere effettuata la certificazione, i criteri della diagnosi funzionale, le modalità di accoglienza e le risorse necessarie per il percorso dell'integrazione scolastica.

La documentazione pubblicata non è completa è solamente una breve traccia di lavoro, che ciascuno di voi può arricchire ed approfondire.

Documenti pubblicati:

- l'art 35 della legge 289 del 2002
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2006
- I primi articoli della Legge della Regione Emilia Romagna del 15 Febbraio 2008
- L'Intesa fra Governo , Regioni, le Province ed i Comuni del 20 Marzo 2008 in merito alle modalità ed ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità

Nell'area di approfondimento si segnala invece con piacere il materiale diffuso dall'Ufficio Scolastico Regionale in merito all'integrazione scolastica degli allievi certificati per autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo.

Per collaborare, inviare materiale o avere informazioni:

C.S.C.I. Ferrara - Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione

Tel. 0532/311420 - Fax. 0532/744042 - e-mail: csc@comune.fe.it

Home Page: <http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1284>

Centro H - @scolto e @ccompagnamento - l'informahandicap di Ferrara

Tel / Fax 0532/903994 - e-mail: info@centrohfe.191.it

Home Page: <http://www.centrohfe.191.it>

Per iscriversi alla newsletter:

Inviare una mail di richiesta a: info@centrohfe.191.it oppure cdih@comune.fe.it

Telefonare o inviare un fax a: 0532/903994



IN PRIMO PIANO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4 DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE BOLLETTINO UFFICIALE n. 26 del 19 febbraio 2008

TITOLO I DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo disciplina l'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione della disabilità, spettanti alle Aziende Unità sanitarie locali (di seguito Aziende Usl o Azienda Usl) del Servizio sanitario regionale (di seguito Ssr), coerentemente con i principi di semplificazione, omogeneità delle procedure e di tutela del cittadino con disabilità. Restano ferme le funzioni di verifica delle valutazioni effettuate dalle commissioni delle Aziende Usl e le funzioni di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche spettanti ad altri enti, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Ai fini del presente Titolo, per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

3. Le funzioni di accertamento e di valutazione oggetto della presente legge sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Ssr, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino.

Art. 2

Presentazione delle domande

1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 è presentata, per ogni finalità prevista dalla vigente normativa, in forma unica e contestuale per la valutazione della disabilità, sia che riguardi il riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, sia che attenga alla condizione di cui alla legge n. 104 del 1992 ed a quella di cui alla legge n. 68 del 1999 , nonché a quella per l'integrazione scolastica.

2. La domanda di riconoscimento, da compilare sull'apposito modello unico, è presentata all'Azienda Usl competente per il territorio di residenza del richiedente.

Art. 3

Commissione di accertamento

1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione dello stato di disabilità è svolto dalle Aziende Usl del Ssr, attraverso apposite commissioni costituite con provvedimento del Direttore generale, che devono rappresentare le diverse professionalità, al fine di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le commissioni sono composte:

- a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl, in qualità di Presidente;
- b) da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl;
- c) da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti;
- d) da un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del richiedente.

3. Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità partecipa, come componente aggiuntivo, il medico del lavoro, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl.

4. Le commissioni sono riunite e deliberano validamente in presenza del Presidente e di due componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. All'accertamento può assistere, su richiesta della persona interessata e con onere a suo carico, un medico di fiducia del richiedente.

6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4

(Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 .

7. La certificazione del riconoscimento della disabilità da parte delle commissioni di accertamento di cui al comma 1, è il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità, di cui al comma 2 dell'articolo 1.

8. La partecipazione alle commissioni di accertamento da parte degli operatori dei servizi pubblici territoriali competenti avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Con il provvedimento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti ai medici rappresentanti delle associazioni di categoria dei richiedenti, prevedendo una quota fissa per la partecipazione ad ogni seduta della commissione ed una quota ulteriore per ogni accertamento effettuato.

Art. 4

Istanza di riesame

1. Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla commissione di accertamento operante presso l'Azienda Usl, può proporre istanza di riesame alla medesima commissione entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del caso che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso, la commissione di accertamento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, è composta interamente da professionisti diversi da quelli che hanno espresso la valutazione della quale viene richiesto il riesame.

2. Alla seduta della commissione, riunitasi in sede di riesame, possono assistere, su richiesta dell'interessato e con onere a suo carico, un medico ed un operatore sociale di fiducia del richiedente.

Art. 5

Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto indicato al comma 8 dell'articolo 3, sono stabiliti:

- a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilità presentata dall'interessato;
- b) la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla prima istanza ed alla domanda di adeguamento della valutazione, individuando gli elementi essenziali che esse devono contenere;
- c) la documentazione sanitaria specialistica (esami clinici, strumentali e di laboratorio) da produrre per documentare le patologie ed i relativi deficit funzionali già certificati;
- d) i compiti della segreteria amministrativa a supporto delle funzioni di accertamento di cui all'articolo 3;
- e) le indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle procedure di accertamento e valutazione della disabilità;
- f) le modalità di svolgimento delle visite per delega e di effettuazione delle visite domiciliari;
- g) le modalità di presentazione dell'istanza di riesame e dell'espletamento dei relativi accertamenti;
- h) le modalità e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei tempi di attesa per l'effettuazione degli accertamenti, anche in termini abbreviati rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 6.

Omissis.....

Legge n. 289/2002

Omissis.....

Art. 35.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

POTETE INOLTRE CONSULTARE I DUE FILE IN ALLEGATO:

- **Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2006**
- **L'Intesa fra Governo , Regioni, le Province ed i Comuni del 20 Marzo 2008 in merito alle modalità ed ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità**



LENTE D'INGRANDIMENTO

Integrazione scolastica degli allievi certificati per autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo. Suggerimenti operativi.

Da alcuni anni l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, sta approfondendo il tema dell'integrazione scolastica degli allievi certificati per autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), a partire dalla rilevazione delle certificazioni rilasciate dalla Sanità alle famiglie in base alla Legge 104/92 ed agli Accordi di Programma provinciali e dalle medesime famiglie consegnate alla scuola per gli adempimenti di competenza. I dati e le analisi delle rilevazioni delle certificazioni di autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo effettuata sono pubblicate sul sito Internet di questa Direzione Generale all'indirizzo <http://www.istruzioneer.it> , settore "Integrazione handicap" Gli alunni con diagnosi di autismo o DPS, classificate nell'asse F84 dell'ICD10 (vedi allegato A), censiti in regione nell'anno scolastico 2006-2007 sono stati 822.

Per la rilevazione del 2007-2008, i cui dati sono in corso di elaborazione, si è deciso di esaminare anche le diagnosi ritenute "affini", con l'intento di comprendere l'effettiva incidenza dell'autismo e dei DPS sul totale della popolazione scolastica, anche in considerazione del fatto che le statistiche epidemiologiche internazionali suggeriscono range più alti di quelli riscontrati (diagnosi "attese" per l'intero spettro autistico intorno a 1.400 alunni). Va sottolineato che il problema della corretta definizione statistica del numero di persone con autismo o DPS non si presenta soltanto in questa regione e in questo Paese ma è materia su cui tutti gli Stati si stanno confrontando e per cui stanno impegnando risorse, anche rilevanti; ad esempio la Legge Federale degli Stati Uniti del 2006 ha stanziato 25 milioni di dollari l'anno per 5 anni proprio per l'assistenza tecnica e la gestione dei dati dei vari Stati, a dimostrazione della rilevanza dell'argomento.

Rimanendo in Emilia-Romagna, si è in presenza di un rilevante gruppo di allievi con quadri diagnostici severi, caratterizzati da difficoltà particolarissime, che richiedono alla scuola specifiche modalità di organizzazione, una rigorosa pianificazione, la scelta di didattiche e metodologie puntuali e di non facile strutturazione. Negli ultimi due anni questo Ufficio ha scelto di indirizzare i limitati fondi disponibili per la formazione dei docenti sul problema dell'integrazione degli allievi con handicap gravi o gravissimi, sollecitando anche l'approfondimento del supporto che le nuove tecnologie possono fornire. Sono in corso sperimentazioni (ad esempio nell'ambito del progetto nazionale "ICARE") e ricerche didattiche per approfondire queste tematiche. Nonostante ciò, a fronte di situazioni positive e che danno risultati incoraggianti, sia le scuole sia le famiglie segnalano anche situazioni di sofferenza e soprattutto una informazione non adeguatamente diffusa a livello generale, anche per sostenere quei docenti che per la prima volta (talvolta senza una adeguata preparazione specifica) si trovano ad affrontare un bambino autistico con tutte le sue peculiari condizioni di comportamento, di relazione, di apprendimento. Questo Ufficio si è posto il problema di come poter supportare l'azione delle Istituzioni Scolastiche per fronteggiare al meglio possibile i particolari bisogni degli allievi con autismo o DPS. In vista di tale obiettivo, ci si è dovuti confrontare in primo luogo con la necessità di verificare la solidità culturale e scientifica di quanto si proponeva ed anche con la necessità di individuare materiali disponibili gratuitamente, accessibili anche con le limitate risorse economiche delle Scuole e dei docenti.

Suggerimenti e consigli devono inoltre poter essere immediatamente applicabili nelle scuole alle condizioni attualmente date, devono potersi inserire nella tradizione didattica del nostro Paese e collegarsi alla formazione di cui tanti docenti sono già dotati. Si è quindi deciso di effettuare una ricerca

nel Web per individuare innanzi tutto le linee di intervento attuate nei paesi di lingua anglosassone, che già da tempo si stanno confrontando con il problema dell'autismo e dei DPS anche in campo educativo e non soltanto nell'ambito della ricerca medica (sulla causa o sulle cause) e di quella diagnostica. Si è quindi provveduto a individuare e a prelevare dai vari siti Internet istituzionali, le Linee di intervento, i documenti di riflessione e di pianificazione, le migliori pratiche ed in alcuni casi anche le Leggi molti Stati nazionali e federali, il cui elenco è riportato in allegato alla presente nota, e nel quale si indicano anche gli indirizzi dei siti Internet in cui sono pubblicati. Si sono privilegiati i documenti o le parti di documenti di stretta pertinenza educativa, tralasciando altri aspetti (pur di grande interesse e rilevanza) in quanto afferenti ad aree non attinenti ai compiti ed all'ambito di possibile intervento di questo Ufficio. Da questi documenti emerge che l'obiettivo della precoce individuazione dei bambini con autismo e DPS e di un loro immediato accesso ad un programma specifico di intervento, è al centro di una vastissima catena di sforzi e di impegno di Stati, Università, Associazioni, Professioni sanitarie ed educative (in senso lato) che stanno producendo una impressionante mole di ricerche, informazioni ed elaborazioni.

Il primo aspetto che la ricerca documentale evidenzia, consiste nel fatto che tutti gli atti esaminati condividono l'elenco delle caratteristiche che un intervento educativo deve presentare per poter essere efficace per gli alunni autistici. Si è inoltre constatato che si tratta di caratteristiche "traducibili" nella realtà scolastica italiana. Viene innanzi tutto ricordato da tutte le fonti esaminate che nessun metodo o programma di intervento può corrispondere da solo alle necessità di tutti i bambini autistici; di conseguenza le fonti ribadiscono che tutti gli operatori devono conoscere quanti più metodi ed approcci possibili in modo da essere in grado di predisporre per ciascun bambino, in ogni fase del suo sviluppo, le attività che più si prestano a raggiungere gli obiettivi fissati. Tra i programmi di più dimostrata efficacia sono indicati quelli su base cognitivo-comportamentista, almeno nelle fasi di acquisizione di ciascuna singola competenza. Viene comunque sempre richiamata la necessità che ogni competenza acquisita venga immediatamente "investita" nei contesti naturali di vita dell'allievo e in relazioni significative con i pari d'età.

Viene infatti sottolineata l'imprescindibilità della precoce abilitazione del bambino autistico non solamente alle competenze di tipo cognitivo e comportamentale ma anche e soprattutto alle modalità di gestione dei rapporti con i compagni e con il contesto sociale. Anche in sistemi scolastici diversi da quello italiano, nei quali i bambini autistici vengono inseriti nei percorsi di Special Education, viene prescritto che i Piani Educativi Individualizzati debbano obbligatoriamente contenere le modalità di attivazione del rapporto con le classi comuni e con le strutture scolastiche "regolari", nonché le modalità di partecipazione alla vita sociale della comunità di riferimento. La ricerca documentale, effettuata da Graziella Roda, docente in servizio presso questo Ufficio, ha fornito la base di elaborazione dei suggerimenti metodologico-didattici allegati alla presente, che sono stati condivisi dal dirigente tecnico Raffaele Iosa, incaricato dell'area. Dal nucleo centrale di caratteristiche indicate da tutte le fonti, cui si accennava, si desidera qui ricordare le più salienti:

- che gli interventi educativi siano quanto più precoci possibili (si parla di interventi per bambini da 0 a 3 anni con avvio prima dei due anni); per questo la presente viene diramata anche alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e si cercherà di assicurarne la diffusione anche tra gli educatori dei servizi per la prima infanzia tramite contatti interistituzionali;
- che siano intensivi, quindi che il bambino autistico o con DPS non sia mai abbandonato all'inerzia o alle stereotipie ma sia costantemente impegnato
- che le attività in cui lo si impegna siano strettamente personalizzate, cioè tarate sulle sue specifiche condizioni: non è l'autismo che viene educato ma la persona
- che tali attività si basino sui punti di forza del bambino, individuati con una rigorosa valutazione in ingresso e in itinere
- che si intervenga sulle specifiche aree compromesse dall'autismo, fornendo agli allievi la possibilità di impadronirsi delle competenze di base per vivere, pensare, comunicare e relazionarsi con se stessi e con gli altri, che essi non sviluppino spontaneamente
- che gli interventi siano accuratamente programmati, rigorosamente attuati, scrupolosamente verificati e modificati
- che le attività proposte siano significative anche per l'allievo che le realizza (nei limiti oggettivi posti dalla sua condizione) e dotate di senso, non casuali né episodiche
- che l'ambiente fisico e l'organizzazione siano adeguatamente strutturati e resi comprensibili all'allievo autistico attraverso specifiche soluzioni (di cui si forniscono esempi) e con l'adozione di

routine che possano assicurare l'allievo e contemporaneamente renderlo maggiormente autonomo

- che ogni mutamento sia accuratamente pianificato e che l'allievo autistico venga preparato ad affrontarlo nel modo a lui più conveniente
- che si adottino metodi di insegnamento basati sull'azione concreta e sulla manipolazione (secondo la mai tramontata regola dell'imparare facendo),
- che si curi in ogni momento la relazione con i compagni, che deve essere umanamente autentica e che si faccia ogni sforzo per sviluppare la capacità di giocare in tutti i modi possibili
- che le attività proposte siano adeguate all'età anagrafica e non soltanto al livello cognitivo dell'allievo per assicurare il rispetto della persona e la possibilità di collegamento con le attività dei pari d'età
- che la presa in carico dell'allievo autistico riguardi tutta la comunità scolastica e non soltanto l'insegnante di sostegno e l'educatore e che siano garantiti sia l'attività personalizzata sia la partecipazione ad attività di piccolo gruppo, sia momenti di significativa presenza nelle classi, con accurata pianificazione
- che si utilizzino le nuove tecnologie sia come supporto all'autonomia personale sia come strumento per lo sviluppo di competenze cognitive e occasioni di apprendimento
- che le competenze complesse siano insegnate a piccoli passi successivi
- che i comportamenti problematici siano affrontati con metodologie di provata efficacia

Ovviamente, non vi è alcuna pretesa di fornire un quadro completo delle fonti disponibili (che sono innumerevoli) né di garantire risposta adeguata alle singole situazioni, compito ineludibile di ciascuna scuola e di ciascun docente. Né certamente si pensa di aver tracciato, con gli allegati a questa nota, il modo migliore per affrontare i problemi didattico-educativi dei bambini autistici, dal momento che questo tema è oggetto di ricerca su cui, come sopra si diceva, si stanno focalizzando le risorse di Istituzioni Statali e Federali che mettono in campo immense risorse, sia culturali, sia economiche, sia legislative. Si spera semplicemente che una scuola che in questo anno scolastico si trovi di fronte ad un bambino autistico e sia in difficoltà, possa velocemente trovare nelle fonti qui citate un primo orizzonte di studio e di ricerca, e degli spunti validi che dovranno poi essere ulteriormente approfonditi e "puntualizzati" sullo specifico allievo ed in relazione alle diverse situazioni, partendo dal presupposto che, ove non sia possibile assicurare tutto l'ipotetico perfetto, è comunque doveroso fare il possibile al meglio.

Con la presente, infine, si vuole richiamare l'importanza della collaborazione stretta, leale e fattiva che deve stringersi tra famiglia, scuola e sanità. Al di là degli adempimenti formali previsti dagli accordi di programma provinciali, soltanto la costituzione di un vero gruppo di lavoro, ben integrato e cooperante, può rendere fattiva la speranza di essere utili al bambino autistico. Va inoltre sottolineato che le famiglie spesso accumulano, sui problemi dei propri figli, conoscenze e competenze di alto livello, cui la scuola deve attingere ascoltando. Peraltro, una Scuola competente ed efficace può costituire un valido presidio per famiglie troppo spesso abbandonate a se stesse.

E' anche doveroso richiamare che parlare di team pluridisciplinari cooperanti e integrati non significa confondere le responsabilità istituzionali di ciascuno rispetto agli obiettivi fissati; nello specifico non significa assegnare alla Scuola competenze non proprie, non significa che la scuola possa disertare lo spazio che la Costituzione le assegna nel campo dell'educazione di tutti i cittadini, anche di quelli più profondamente colpiti da deficit, handicap o disabilità; non significa che altre istituzioni, organizzazioni, associazioni o privati possano inserirsi nello specifico ambito di azione della scuola creando disorientamento nelle famiglie, negli alunni e negli insegnanti.

Anche per questo il dovere di studiare, di formarsi, di sfidare il consueto, di accettare in ogni situazione l'assunzione del rischio educativo, deve continuare ad essere il nerbo del lavoro comune di chi fa scuola, di chi la amministra, di chi la frequenta, ed ha il diritto di farlo nelle proprie condizioni e traendone la massima utilità possibile.

Inoltre si ritiene fondamentale favorire la diffusione di una ampia pratica di collaborazione scientifica tra Scuola e Sanità, proprio in considerazione del fatto che gli interventi educativi, puntuali, precoci ed efficaci, costituiscono al momento l'unica vera speranza che si offre per il futuro dei bambini autistici.

Nella scuola italiana, che da lunghi anni accoglie tutti i bambini, qualunque sia la loro condizione, si è stratificato un ampio bagaglio di conoscenze e di saperi che meritano di essere valorizzati e organizzati secondo modalità che rendano possibile anche alla Sanità l'approfondimento delle proprie proposte in un confronto aperto e rispettoso delle specificità di ciascuno.

Le Istituzioni Scolastiche ed i docenti che avranno trovato utili le indicazioni offerte e desiderano comunicare la propria esperienza, o avranno necessità di approfondimenti, potranno rivolgersi alla casella e-mail indicata in calce alla presente.

Chiunque voglia fornire informazioni su siti Web che offrono materiali liberamente scaricabili ed utili agli allievi autistici ed alle scuole, potrà fare altrettanto. Poiché quanto contenuto nella presente non è né può essere definitivo né conclusivo, si valuterà l'opportunità di fornire successivi dettagli, integrazioni e informazioni in relazione a quanto di utile verrà via via individuato.

Il Dirigente
Stefano Versari

Per la consultazione dell'intera banca dati relativa ai dati e alle analisi delle rilevazioni delle certificazioni di autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, vi rimandiamo al sito:

<http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773>

Per avere maggiori informazioni riguardo queste notizie o richiedere la documentazione eventualmente segnalata:

C.S.C.I. Ferrara - Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione

Tel. 0532/311420 - Fax. 0532/744042 - e-mail: csc@comune.fe.it

Home Page: <http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1284>

Centro H - @scolto e @ccompagnamento - l'informahandicap di Ferrara

Tel / Fax 0532/903994 - e-mail: info@centrohfe.191.it

Home Page: <http://www.centrohfe.191.it>

REDAZIONE A CURA DI: Pier Luigi Guerrini, Alessandro Venturini, Chiara Negrini.

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:

Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l'invio del bollettino quindicinale e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it